Estratto da: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

- Tassa sui Rifiuti (TARI) -

Art. 10

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 2.
- 4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 30%.
- 5. Per **fruire dell'esclusione** prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);

- b) presentare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- c) allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti prodotti dalla quale si possa desumere la provenienza / produzione dei rifiuti;
- d) comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;
- e) La documentazione pervenuta, *di cui ai punti a b c*, verrà trasmessa al servizio ambiente che valuterà entro 30 giorni le condizioni per fruire dell'esclusione, dandone evidenza all'ufficio tributi. Quest'ultimo comunicherà all'utente l'esito dell'istanza.
- f) La documentazione pervenuta, di cui al punto d, verrà trasmessa all'ufficio ecologia che vaglierà entro 30 giorni la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti presso imprese specializzate, dandone evidenza all'ufficio tributi. Quest'ultimo comunicherà all'utente l'esito dell'istanza solo in caso di incongruenze riscontrate nella documentazione presentata atte a produrre il decadere dell'esclusione accordata.